

## Aggiornamento normativo Bancario, finanziario e assicurativo

n. 629 / 2026

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

### I. Normativa europea

- ✓ **CRRIII**: EBA pubblica le modifiche agli Orientamenti sulla definizione di default
- ✓ **CRRIII**: in consultazione EBA un progetto di RTS sulle esposizioni da finanziamenti specializzati
- ✓ **MMF**: ESMA avvia una pubblica consultazione sull'aggiornamento dei parametri degli stress test dei fondi del mercato monetario

### II. Normativa italiana

- ✓ **Attività di vigilanza**: Banca d'Italia pubblica il 17° aggiornamento della Circolare 269/2008

Imprese di Assicurazione

### I. Normativa europea

- ✓ **IGS**: EIOPA avvia una consultazione su standard minimi comuni a livello UE

## Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

### I. Normativa europea

#### ✓ CRRIII: EBA PUBBLICA LE MODIFICHE AGLI ORIENTAMENTI SULLA DEFINIZIONE DI DEFAULT

In data 7 maggio 2026, l'EBA ha pubblicato il [Final Report](#) contenente le modifiche alle Linee guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), al fine di adeguarle alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III).

In particolare, le modifiche:

- confermano il mantenimento della soglia dell'1% di perdita del valore attuale netto (NPV) nelle ristrutturazioni del debito, ritenendo il framework attuale già coerente con i principi contabili IFRS 9 e idoneo ad evitare classificazioni errate o ritardi nella classificazione di crediti in default;
- confermano il mantenimento del periodo minimo di *probation* di un anno per il ritorno in bonis delle esposizioni in default che siano oggetto di misure di ristrutturazione onerosa (*forbearance*);
- non sono stati introdotti criteri specifici per il riconoscimento delle moratorie (legislative e private), in quanto il quadro normativo è risultato sufficientemente flessibile da garantire che non si verifichino errori di classificazione dei casi di insolvenza, e i recenti eventi osservati nell'UE risultano essere la manifestazione di rischi climatici che dovrebbero essere adeguatamente misurati e capitalizzati
- estendono da 30 a 90 giorni il limite (eccezionale) per considerare un ritardo nei pagamenti a livello di singola fattura. Questo per rappresentare meglio la reale dinamica economica dei crediti acquistati nell'ambito del factoring;
- introducono altri aggiornamenti tecnici derivanti dalle modifiche introdotte dal CRR III, come ad esempio l'eliminazione del riferimento alla precedente possibilità di estendere a 180 giorni il ritardo nei pagamenti (prevista dall'articolo 178(1), lettera b) del CRR), oppure del riferimento alle ristrutturazioni del debito in situazioni di difficoltà.

#### ✓ CRRIII: IN CONSULTAZIONE EBA UN PROGETTO DI RTS SULLE ESPOSIZIONI DA FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

In data 7 maggio 2026, l'EBA ha posto in [consultazione](#) un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) contenente proposte di modifica al Regolamento delegato (UE) 2021/598, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 9, del CRR, con riferimento all'assegnazione dei coefficienti di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati (*specialised lending exposures*) per gli enti autorizzati ad utilizzare il metodo basato sui rating interni ("metodo IRB").

In particolare, le modifiche proposte:

- allineano il Regolamento delegato alle modifiche introdotte dal CRR III relativamente alla classificazione delle "esposizioni da finanziamenti specializzati" in *project finance* (PF), *object finance* (OF), *commodity finance* (CF) e *income-producing real estate* (IPRE);
- introducono riferimenti espressi ai fattori ESG nei criteri di assegnazione del rischio, prevedendone la considerazione nell'ambito dei fattori e sotto-fattori già previsti dal framework *Supervisory Slotting Criteria Approach* (SSCA);
- introducono modifiche volte a rendere l'applicazione dei criteri di valutazione più semplice e uniforme, anche grazie all'esperienza acquisita dalle autorità di vigilanza dopo la pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2021/598

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 7 agosto 2026.

✓ MMF: ESMA AVVIA UNA PUBBLICA CONSULTAZIONE SULL'AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DEGLI STRESS TEST DEI FONDI DEL MERCATO MONETARIO

In data 5 maggio 2026, ESMA ha avviato una [consultazione](#) sul metodo di aggiornamento dei parametri utilizzati per la definizione degli scenari di *stress test* previsti dal Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (Regolamento MMF).

L'obiettivo principale della consultazione è definire un meccanismo di aggiornamento dei parametri di calibrazione degli scenari di *stress test* più semplice e flessibile, abbandonando l'attuale sistema basato su revisioni annuali delle linee guida, a favore della pubblicazione dei parametri aggiornati su una sezione dedicata del sito di ESMA, con efficacia immediata una volta approvati.

Tale soluzione è motivata dall'esigenza di ridurre gli oneri operativi e regolamentari per gli operatori, aumentare la tempestività degli aggiornamenti e garantire una maggiore reattività del *framework* di *stress testing* rispetto alle condizioni di mercato.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 6 agosto 2026.

## I. Normativa Italiana

✓ ATTIVITÀ DI VIGILANZA: BANCA D'ITALIA PUBBLICA IL 17° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE 269/2008

In data 5 maggio 2026, Banca d'Italia ha pubblicato il [17° aggiornamento](#) della Circolare n. 269 del 7 maggio 2008 ("Guida per l'attività di vigilanza"), contenente una revisione strutturale e metodologica del principale riferimento interno relativo alle metodologie di supervisione prudenziale applicabili alle banche e agli intermediari vigilati. La Guida disciplina il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), nonché le attività di vigilanza a distanza e ispettiva, secondo un approccio consolidato, risk-based e proporzionale.

In particolare, l'aggiornamento:

- riorganizza la Guida in cinque moduli dedicati rispettivamente a SREP, attività ispettiva, azione di vigilanza e procedure sanzionatorie, procedimenti amministrativi, nonché organizzazione e coordinamento;
- per ciascun modulo sono previsti tre livelli di dettaglio dei contenuti: i) il livello 1 illustra i principi generali; ii) il livello 2 raccoglie gli aspetti più analitici sulle metodologie e i processi di vigilanza; iii) il livello 3 comprende gli allegati tecnici più operativi.

La revisione della Circolare 269/2008 rientra nel progetto di semplificazione, aggiornamento e razionalizzazione del quadro di regolamentazione, supervisione e segnalazioni di vigilanza.

## **Imprese di Assicurazione**

### **I. Normativa europea**

✓ IGS: EIOPA AVVIA UNA CONSULTAZIONE SU STANDARD MINIMI COMUNI A LIVELLO UE

In data 5 maggio 2026, EIOPA ha pubblicato una [consultazione](#) sulla bozza di un parere tecnico su standard minimi comuni per i sistemi di garanzia assicurativa (IGS) nell'Unione Europea.

Il documento si inserisce nell'ambito della richiesta di consulenza formulata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 98 della Direttiva (UE) 2025/1 (IRRD), relativa all' introduzione di standard minimi comuni per gli IGS nell'UE.

In particolare, il documento analizza:

- il livello di standardizzazione delle polizze assicurative potenzialmente coperte dagli IGS;
- la rilevanza transfrontaliera dei prodotti assicurativi interessati;
- l'impatto economico dell'introduzione di standard minimi armonizzati;
- il funzionamento operativo degli IGS, inclusi i momenti di attivazione, i termini per la presentazione delle richieste di risarcimento, i termini per i pagamenti agli assicurati, le condizioni e i tempi per la prosecuzione delle polizze e il grado di priorità in caso di insolvenza;
- l'interazione tra gli IGS e il quadro introdotto dalla Direttiva IRRD.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 26 giugno 2026.